

IN PRIMO PIANO / Sicurezza del lavoro

Il Testo unico 9 aprile 2008, n. 81 articolo per articolo

a cura di **Pietro Gremigni** Consulente aziendale in Milano

In tabella le disposizioni del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101; il Dlgs entrerà in vigore il 15 maggio 2008.

Il testo integrale del decreto è disponibile in www.guidaallavoro.ilsole24ore.com.

Articolo	Argomento	Contenuto
1	Competenza legislativa	Le norme del decreto sono efficaci, negli ambiti di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome, in quelle Regioni nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale
2	Definizioni	Ecco alcune principali definizioni contenute nel decreto: Lavoratore : chiunque lavora alle dipendenze di un datore di lavoro (pubblico o privato) con o senza retribuzione, compresi i soci lavoratori di cooperative o società, l'associato in partecipazione, i tirocinanti, gli allievi universitari e della scuola che fanno uso di materiali pericolosi, i volontari del Servizio civile, dei Vigili del fuoco e i Lsu. Sono esclusi i lavoratori domestici. Datore di lavoro : il titolare del rapporto o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Dirigente : colui che, in funzione dei poteri gerarchici e funzionali, attua le direttive del datore di lavoro. Preposto : colui che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Unità produttiva : stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
3	Campo di applicazione: casi particolari	Il decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Casi particolari: 1) somministrati: gli obblighi prevenzionali sono a carico dell'utilizzatore salvo l'obbligo di informare e formare il lavoratore a carico dell'Agenzia, per quanto riguarda l'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa (art. 23, Dlgs n. 276/2003); 2) distaccati: gli obblighi prevenzionali sono a carico del distaccatario salvo l'obbligo di informare e formare il lavoratore a carico del distaccante sui rischi connessi alla mansione da svolgere; 3) collaboratori coordinati e continuativi e a progetto: il decreto si applica in tutti i suoi aspetti solo se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente; 4) lavoratori a domicilio e dipendenti da proprietari di stabili: si applicano le norme relative alla formazione, informazione, ai dispositivi di protezioni individuali nonché alle attrezzature fornite dal datore di lavoro direttamente o tramite terzi; 5) telelavoratori: si applicano le norme del Titolo VII, cioè quelle relative alle attrezzature fornite dal datore, all'informazione soprattutto relative all'uso dei computer; 6) lavoratori autonomi: si applicano le norme degli articoli 21 e 26 (rinvio); 7) imprese familiari, piccoli imprenditori (coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un'attività col lavoro personale e dei membri della famiglia) soci delle società semplici del settore agricolo: si applica l'art. 21; 8) imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo: deve essere emanato un decreto di semplificazione degli obblighi limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative.
4	Computo dei lavoratori	In relazione agli aspetti del decreto che fissano una soglia di dipendenti non sono computabili: - collaboratori familiari (coniuge, parenti entro il 3° grado, affini entro il 2°);

Articolo	Argomento	Contenuto
		<ul style="list-style-type: none"> - tirocinanti e gli allievi; - i lavoratori a termine assunti in sostituzione; - i lavoratori occasionali di tipo accessorio; - i lavoratori a domicilio che non svolgono attività esclusiva nei confronti del datore di lavoro; - i volontari del Servizio civile; - gli Lsu; - i lavoratori autonomi (art. 2222 c.c.); - i collaboratori a progetto e coordinati qualora la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente. <p>Somministrati e part-time si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestate nell'arco di un semestre.</p> <p>I lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel periodo successivo, corrispondono a frazioni di Unità-lavorative-anno (Ula) come individuate sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>Gli stagionali si computano a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.</p>
5	Comitato sicurezza	Il Comitato, istituito presso il Ministero della salute, stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali, individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica, definisce la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza e coordina la vigilanza.
6	Commissione consultiva	La Commissione, istituita presso il Ministero del lavoro, ha una serie di funzioni e, tra l'altro, esamina i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza, definisce le attività di promozione e le azioni di prevenzione, valida le buone prassi in materia di salute e sicurezza, elabora le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi.
7	Comitati regionali	Presso ogni Regione e Provincia autonoma opera il Comitato regionale di coordinamento di raccordo tra il Comitato sicurezza e la Commissione consultiva.
8	Sistema informativo	È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
9	Inail, Ispesl e Ipsema	<p>L'Inail e l'Ipsema, oltre alle funzioni di istituto assicuratori, svolgono i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccogliere e registrare, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro; - concorrere alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni; - partecipare alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia. <p>L'Ispesl promuove programmi di studio e ricerca scientifica, è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro, fornisce consulenza alle Regioni, al Ssn e al Ministero della salute, assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi.</p>
10	Informazione istituzionale	Gli organismi istituzionali competenti svolgono attività di informazione, e assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole delle piccole e medie imprese e delle rispettive Associazioni dei datori di lavoro.
11	Attività promozionale	<p>Sono previsti diversi interventi finanziati per incentivare l'applicazione delle misure di sicurezza da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della Commissione consultiva (art. 6); - dello Stato, Regioni e Province autonome in particolare per ciò che concerne gli aspetti formativi; - degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale; - dell'Inail.
12	Interpello	Sarà possibile inoltrare ad una specifica Commissione istituita presso il Ministero del lavoro interPELLI sulla materia della sicurezza e dell'igiene del lavoro, da parte degli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, delle Organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, nonché dei Consigli nazionali degli Ordini o Collegi professionali.

Articolo	Argomento	Contenuto
13	Vigilanza	<p>Il decreto riconferma la competenza delle Asl a svolgere la vigilanza in materia di sicurezza.</p> <p>La competenza residuale al servizio ispettivo del Ministero del lavoro riguarda i seguenti settori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; 2) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; 3) lavori in sotterraneo e gallerie; 4) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. <p>Restano inoltre ferme le competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, degli Uffici di sanità aerea e marittima, delle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale; - delle Forze armate e delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. <p>È fatto salvo quanto previsto dall'art. 64 del Dpr n. 303/1956 in base al quale gli ispettori del lavoro hanno la facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ed ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.</p>
14	Lavoro irregolare	<p>La disposizione riprende quanto previsto dalla legge n. 123/2007.</p> <p>Gli ispettori della Direzione prov. lavoro o quelli delle Asl (limitatamente alle violazioni in materia di sicurezza) possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; - reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio; - gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro. In attesa dell'emanazione le violazioni sono indicate nell'Allegato 1 (<i>vedi box 1 a fine tabella</i>); <p>Il provvedimento di sospensione può essere revocato in presenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; - del ripristino delle regolari condizioni di lavoro sia per quanto concerne il regime degli orari che quello della sicurezza; - del pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a € 2500. <p>Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi.</p> <p>Contro i provvedimenti di sospensione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente la quale si pronuncia nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.</p>
15	Obblighi generali del datore di lavoro	<p>Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) valutazione dei rischi; 2) programmazione della prevenzione; 3) eliminazione e/o riduzione dei rischi; 4) l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici; 5) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici; 6) il controllo sanitario; 7) l'informazione e la formazione; 8) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio; 9) l'uso di segnali di avvertimento; 10) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.
16/17	Delega funzioni	<p>Il datore di lavoro può delegare le sue funzioni, se non espressamente escluso, alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che risulti da atto scritto recante data certa; - che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza; - che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo; - che attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria. <p>La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.</p> <p>Non sono delegabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento; - la designazione del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

Articolo	Argomento	Contenuto
18	Obblighi specifici del datore di lavoro/ dirigente	<p>Il datore di lavoro e il dirigente, in base alle attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nominare il medico competente; - designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi; - fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; - limitare l'accesso alle aree a grave rischio solo ai lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento; - richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme; - adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; - richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi; - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato; - adempiere agli obblighi di informazione, formazione; - astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; - consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi; - elaborare il documento unico di valutazione in caso di appalti; - comunicare all'Inail, o all'Ipsema, i dati relativi agli infortuni sul lavoro; - consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi richiesti (v. art. 50); - munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto; - convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti; - aggiornare le misure di prevenzione; - comunicare annualmente all'Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; - vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
19	Obblighi del preposto	<p>I preposti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi; - verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone con rischio grave e specifico; - richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; - informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato; - astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo; - segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; - frequentare appositi corsi di formazione.
20	Obblighi del lavoratore	<p>I lavoratori devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti; - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite; - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione; - segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, qualsiasi eventuale condizione di pericolo; - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza; - partecipare ai programmi di formazione; - sottoporsi ai controlli sanitari; - esporre apposita tessera di riconoscimento, in caso di appalto/subappalto.
21	Impresa familiare, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi	<p>I componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi e piccoli imprenditori devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzare attrezzature di lavoro in base alle regole prescritte; - munirsi di dispositivi di protezione individuale; - munirsi di apposita tessera di riconoscimento in caso di appalto/subappalto.

Articolo	Argomento	Contenuto
22	Obblighi dei progettisti	I progettisti devono: - rispettare i principi generali di prevenzione nella progettazione di luoghi, impianti e attrezzature; - scegliere dispositivi e attrezzature nel rispetto delle norme.
23	Obblighi dei fabbricanti	Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni vigenti. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
24	Obblighi degli installatori	Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
25	Obblighi del medico	Il medico competente: - collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute; - programma ed effettua la sorveglianza sanitaria; - istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza; - consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso; - consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria; - invia all'Ispesl, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio; - fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria; - informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria; - visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno; - partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori; - comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 15 novembre 2008.
26	Somministrazione e appalto	Appalto - Il datore di lavoro committente deve: - verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi; - fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro; - promuovere la cooperazione ed il coordinamento con gli appaltatori/subappaltatori elaborando un unico documento di valutazione dei rischi. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Gli appaltatori e subappaltatori devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione. Ai contratti di appalto/subappalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento unico di valutazione dei rischi deve essere allegato entro tale ultima data. L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema). Contratto di somministrazione e di appalto - Nei contratti di appalto/subappalto e somministrazione, anche qualora in essere alla data del 15 maggio 2008, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di appalto stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. Tesserino - Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
27	Qualificazione dei lavoratori autonomi	La Commissione consultiva per la sicurezza dovrà individuare settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo	Argomento	Contenuto
28	Valutazione rischi	<p>La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi; - quelli connessi alla scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro. <p>La valutazione rischi deve essere contenuta in un apposito documento con data certa e contenere le misure preventive da adottare, le relative procedure, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione, le mansioni che espongono a rischio.</p>
29	Valutazione rischi: procedura	<p>Prima di redigere il documento di valutazione rischi occorre consultare il rappresentante per la sicurezza. L'elaborazione del documento deve essere effettuato in collaborazione col responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.</p> <p>Il documento di valutazione deve essere custodito presso l'unità produttiva.</p> <p>I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate stabilite da apposito decreto.</p> <p>Fino al 18° mese dall'entrata in vigore del predetto decreto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi.</p> <p>I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate. Nell'attesa della elaborazione delle misure standardizzate devono procedere alla redazione del documento con le modalità indicate.</p> <p>Non possono comunque procedere alla valutazione standardizzata le seguenti imprese anche se hanno fino a 50 dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g) ossia: aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti - centrali termoelettriche - aziende di esplosivi - aziende industriali con oltre 200 dipendenti - industrie estrattive con oltre 50 lavoratori - strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori - impianti nucleari; b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV ossia quelle che fanno parte dei cantieri temporanei o mobili.
30	Responsabilità persone giuridiche	<p>I modelli che esonerano dalla responsabilità amministrativa le persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale che tenga conto di una serie di fattori quali il rispetto degli standard tecnico-strutturali, il rispetto degli adempimenti generali in materia di sicurezza nonché di periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure.</p> <p>In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgsl) del 28 settembre 2001 o al British Standard Ohsas 18001:2007 si presumono conformi.</p> <p>L'adozione del modello di organizzazione e di gestione indicati, nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili in base all'art. 11 del decreto.</p>
31	Servizio di prevenzione	<p>L'istituzione del Servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: aziende industriali a rischio di incidenti rilevanti - centrali termoelettriche - aziende di esplosivi - aziende industriali con oltre 200 dipendenti - industrie estrattive con oltre 50 lavoratori - strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori - impianti nucleari.</p> <p>Al di fuori dei casi precedenti, il Servizio può essere organizzato con personale interno oppure affidarsi a persone esterne all'azienda.</p> <p>Nell'ipotesi di utilizzo di un Servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del Servizio.</p> <p>Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti.</p>
32	Servizio di prevenzione: requisiti	<p>Addetti e responsabili interni ed esterni devono necessariamente essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.</p> <p>Il responsabile del Servizio prevenzione e protezione, oltre ai predetti requisiti, deve possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione.</p>

Articolo	Argomento	Contenuto
		<p>In deroga a quanto previsto possono svolgere il compito di addetti o responsabili anche coloro che mostrano di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi indicati.</p> <p>Sono esclusi dall'obbligo di frequenza ai predetti corsi chi è in possesso di determinate classi di laurea.</p> <p>I corsi di formazione sono organizzati dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'Ispeel, dall'Inail, o dall'Ipsema per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dall'amministrazione della difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici.</p>
33	Servizio di prevenzione: compiti	<p>Il Servizio di prevenzione deve individuare i fattori di rischio, concorrere alla valutazione dei rischi, proporre le misure di prevenzione, individuare le informazioni e la formazione per i lavoratori, nonché partecipare alla riunione periodica.</p>
34	Servizio di prevenzione da parte del datore di lavoro	<p>Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi indicati nell'Allegato II al Decreto.</p> <p>A tale fine deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informare preventivamente il rappresentante dei lavoratori; - frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore entro 12 mesi dall'entrata in vigore ossia entro il 15 maggio 2009; - frequentare corsi di aggiornamento. <p>In attesa dell'accordo Stato-Regioni, conserva validità la formazione eventualmente effettuata in base all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.</p>
35	Riunione periodica	<p>Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione in cui discutere del documento di valutazione e dell'andamento degli infortuni.</p> <p>Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.</p>
36	Informazione ai lavoratori	<p>Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sui rischi, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi degli incaricati alle predette procedure e sui nominativi del responsabile e degli addetti del Servizio di prevenzione.</p>
37	Formazione dei lavoratori	<p>Il datore di lavoro è obbligato a fornire adeguata formazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai lavoratori sui rischi generici e specifici con corsi la cui durata deve essere definita dalla Conferenza Stato-Regioni, da parte di persona esperta e sul luogo di lavoro; 2) ai preposti in relazione anche alla valutazione dei rischi e alle misure preventive adottate; 3) agli incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi sulla base del Dm 10 marzo 1998; 4) al rappresentante dei lavoratori sui rischi specifici del luogo di lavoro per una durata, modalità e i criteri stabiliti dai Ccnl. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici. <p>Qualora la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo.</p>
38/39	Visite mediche	<p>Requisiti del medico - I medici specializzati in medicina del lavoro o docenti in medicina del lavoro sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire.</p> <p>I medici con i predetti requisiti che, alla data di entrata in vigore del decreto (15 maggio 2008), svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni.</p> <p>Il medico può essere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore; b) libero professionista; c) dipendente del datore di lavoro. <p>Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresa nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.</p>
40	Rapporti del medico con la Asl	<p>Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai Servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria.</p>

Articolo	Argomento	Contenuto
41	Visite mediche: modalità	<p>La visita medica obbligatoria va effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preventivamente alla assegnazione della mansione specifica; - periodicamente ossia, se non prevista dalla legge, almeno una volta all'anno, salvo diversa indicazione del medico; - su richiesta del lavoratore; - in occasione del cambio della mansione; <p>alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa.</p> <p>Le visite mediche non possono essere effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in fase preassuntiva; - per accertare stati di gravidanza; - negli altri casi vietati dalla normativa. <p>Le visite mediche sono a cura e spese del datore di lavoro.</p> <p>L'esito della visita deve essere allegato alla cartella sanitaria e può prevedere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'idoneità; b) l'idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) l'inidoneità temporanea; d) l'inidoneità permanente. <p>Contro i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente.</p>
42	Visite medica: inidoneità del lavoratore	<p>Il datore di lavoro, in caso di giudizio di inidoneità attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, se possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.</p> <p>In tale caso il lavoratore conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.</p>
43	Emergenze	<p>Nel caso di incendi o di emergenze il datore di lavoro deve designare i lavoratori incaricati a gestire le operazioni di evacuazione, informa i lavoratori sui pericoli, programma gli interventi.</p> <p>I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.</p>
44	Emergenze: diritti del lavoratore	<p>Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto.</p>
45	Pronto soccorso	<p>Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso che devono essere organizzate sul posto di lavoro sono contenute nel Dm n. 388/2003.</p>
46	Prevenzione incendi	<p>Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.</p> <p>I criteri per la gestione delle emergenze sono provvisoriamente quelli previsti dal Dm 10 marzo 1998, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto.</p>
47	Rappresentanti aziendali lavoratori	<p>L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale.</p> <p>In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>La designazione avviene secondo la seguente distinzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo; - nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. <p>Il numero minimo dei rappresentanti è di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. <p>In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli Accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.</p>
48	Rappresentanti territoriali lavoratori	<p>Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.</p> <p>Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso stabilite dagli Accordi collettivi.</p> <p>Il rappresentante territoriale ha diritto ad almeno 64 ore iniziali di formazione, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.</p>

Articolo	Argomento	Contenuto
49	Rappresentanti lavoratori di sito produttivo	Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: - porti; - centri intermodali di trasporto; - impianti siderurgici; - cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno; - contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni.
50	Rappresentanti lavoratori: competenze	Il rappresentante dei lavoratori ha le seguenti funzioni: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione per la valutazione rischi, per la nomina degli incaricati al Servizio di prevenzione incendi e pronto soccorso nonché per organizzare la formazione. Deve ricevere informazioni e formazione adeguata nonché il documento di valutazione dei rischi. Partecipa alla riunione periodica, avverte il responsabile sui rischi individuati e può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate non siano idonee. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al Servizio di prevenzione e protezione.
51	Organismi paritetici	Gli organismi paritetici, istituiti a livello territoriale, sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative.
52	Fondo Inail per la piccola e media impresa	Presso l'Inail è costituito il Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il Fondo sostiene finanziamenti a favore dell'attività dei rappresentanti dei lavoratori e della formazione nell'ambito delle piccole e medie imprese. Il Fondo è, tra l'altro, finanziato da un contributo delle aziende in cui opera il rappresentante territoriale dei lavoratori in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.
53	Documentazione	Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. I sistemi di elaborazione automatica dei dati devono garantire: l'accesso alle funzioni del sistema solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro; la validazione delle informazioni inserite solo alle persone responsabili; la riproduzione su supporti a stampa; la conservazione delle informazioni almeno su due distinti supporti informatici di memoria; la redazione delle procedure per la gestione del sistema. Fino a 6 mesi successivi all'emanazione del decreto che dovrà istituire il nuovo sistema informatico (v. art. 8), restano provvisoriamente in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
54	Trasmissione della documentazione	La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a Enti o Amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati.
55/60	Sanzioni	
61	Processo penale	In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il Pubblico ministero ne dà immediata notizia all'Inail ed all'Ipsema. I sindacati e associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, ossia esercitare i diritti e le facoltà processuali attribuite alla persona offesa dal reato.
62	Luoghi di lavoro	Sono luoghi di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro. Le disposizioni del decreto sui luoghi di lavoro non si applicano: a) ai mezzi di trasporto; b) ai cantieri temporanei o mobili; c) alle industrie estrattive; d) ai pescherecci.

Articolo	Argomento	Contenuto
63	Luoghi di lavoro: requisiti	I luoghi di lavoro devono essere strutturati in base a quanto indicato nell'Allegato IV al decreto e tenendo conto dei lavoratori disabili, salvo che per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993.
64	Luoghi di lavoro: obblighi del datore	Il datore di lavoro deve conformare i luoghi alle caratteristiche del punto precedente, garantire l'accessibilità delle vie di uscita; effettuare la regolare manutenzione e pulitura di impianti e dispositivi di sicurezza.
65	Sotterranei	È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, salvo che ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. L'organo di vigilanza può derogare al divieto se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi.
66	Locali inquinati	È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, qualora sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi.
67	Notifica all'autorità	La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza, quando nei luoghi stessi è prevista la presenza di più di 3 lavoratori.
69	Attrezzature	Per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.
70	Attrezzatura: requisiti	Le attrezzature sono considerate conformi alle disposizioni se costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Devono essere conformi alle prescrizioni dell'Allegato V al decreto. Se l'organo di vigilanza riscontra l'uso di attrezzature non conformi lo comunica all'autorità nazionale di sorveglianza del mercato.
71	Attrezzatura: obblighi del datore	Le attrezzature fornite devono essere a norma. La scelta delle attrezzature è preceduta dalla fase di valutazione dei rischi connessi, e inoltre occorre ridurre al minimo i rischi legati al loro utilizzo. Le attrezzature devono essere soggette a controlli periodici. Le attrezzature elencate nell'Allegato VII devono essere soggette ad una prima verifica da parte dell'Ispesl e, successivamente, a verifiche periodiche da parte delle Asl.
72	Attrezzatura: obblighi dei noleggiatori	Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi alla legge.
73	Attrezzature: informazione	Per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso devono disporre di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevere una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.
74/75	Dispositivi di protezione individuale (Dpi)	È Dpi qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. I Dpi devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione.
76	Dpi: requisiti	I Dpi devono essere conformi alle disposizioni del Dlgs n. 475/1992 nonché adeguati ai rischi, ai luoghi di lavoro alle condizioni di salute del lavoratore.
77	Dpi: obblighi datore	Gli obblighi del datore di lavoro sorgono: - nella fase di scelta dei Dpi; - nella fase di utilizzo. I lavoratori devono essere informati e addestrati sul corretto utilizzo. L'addestramento è indispensabile: a) per ogni Dpi che appartenga alla terza categoria prevista dal Dlgs n. 475/1992; b) per i dispositivi di protezione dell'udito.
78	Dpi: obblighi dei lavoratori	I lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro. Devono avere cura dei Dpi e non devono apportarvi modifiche, e segnalare difetti o inconvenienti.

Articolo	Argomento	Contenuto
79	Dpi: criteri per l'uso	Il contenuto dell'Allegato VIII costituisce elemento di riferimento per l'applicazione delle norme sui Dpi.
80	Impianti elettrici	Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori dai rischi connessi.
81	Impianti elettrici: requisiti	Gli impianti elettrici si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'Allegato IX.
82/83/84	Lavori sotto tensione	È vietato eseguire lavori sotto tensione, salvo nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini.
85	Protezione edifici	Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili.
86	Impianti elettrici: verifiche	Il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
87	Sanzioni	
88/89	Cantieri mobili: campo di applicazione	È cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'Allegato X (<i>vedi box 2 alla fine della tabella</i>). Le norme specifiche sui cantieri non si applicano alle seguenti attività: - ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali e impianti connessi; - ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave; - alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi; - ai lavori svolti in mare; - alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi.
90	Cantieri mobili: obblighi committente	Il committente o il responsabile dei lavori nominato dal committente deve: - applicare i principi e alle misure generali di tutela; - valutare il piano di sicurezza; - designare il coordinatore per la progettazione nel caso di compresenza di più imprese e designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori; - comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; - verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria; - chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo; - trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori.
91	Cantieri mobili: coordinatore progettazione	Il coordinatore alla progettazione deve: - redigere il piano di sicurezza e di coordinamento; - predisporre un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi.
92	Cantieri mobili: coordinatore per l'esecuzione lavori	Il coordinatore per l'esecuzione lavori deve: - verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti; - verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza; - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento; - verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali; - segnalare al committente o e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni loro pertinenti; - sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni.
93	Cantieri mobili: committenti e responsabili lavori	Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. È in ogni caso responsabile della verifica degli adempimenti generali (v. art. 90), delle segnalazioni effettuate dal coordinatore per l'esecuzione lavori e della notifica preliminare alla Asl.

Articolo	Argomento	Contenuto
94	Cantieri mobili: lavoratori autonomi	I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
95/96/97	Cantieri mobili: imprese esecutrici	I datori di lavoro delle imprese esecutrici i lavori devono rispettare gli obblighi generali di sicurezza nonché quelli specifici dell'attività del cantiere come ad esempio l'obbligo di cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi. Devono principalmente: - adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII; curare lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie; - redigere il piano operativo di sicurezza. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni sulla valutazione dei rischi, sull'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, sulla comunicazione al committente dei rischi specifici.
98	Requisiti professionali	Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - laurea in una delle classi elencate; - diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico; - attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni.
99	Cantieri: notifica preliminare	Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare: - nei cantieri con più imprese; - cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
100/101/102	Cantieri: piano di sicurezza	Il piano di sicurezza è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i rischi particolari di cui all'Allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'Allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecuttrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecuttrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
103	Cantieri mobili: emissioni sonore	L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore <i>standard</i> .
104	Cantieri: casi particolari	Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e dove sia prevista la sorveglianza sanitaria, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
105/106/107	Lavori in quota	Campo di applicazione
108	Lavori in quota	Viabilità nei cantieri
109	Lavori in quota	Recinzione del cantiere
110	Lavori in quota	Luoghi di transito
111	Lavori in quota	Uso attrezzature
112	Lavori in quota	Opere provvisorie
113	Lavori in quota	Scale
114	Lavori in quota	Protezione posti di lavoro
115	Lavori in quota	Protezione contro le cadute dall'alto
116	Lavori in quota	Sistemi di accesso mediante funi
117	Lavori in quota	Lavori in prossimità di parti attive

Articolo	Argomento	Contenuto
118	Lavori in quota	Sbancamento
119	Scavi e fondazioni	Pozzi e scavi
120	Scavi e fondazioni	Deposito materiali
121	Scavi e fondazioni	Gas negli scavi
122	Ponteggi di legno	Opere provvisoriale
123	Ponteggi di legno	Montaggio e smontaggio
124	Ponteggi di legno	Deposito materiali
125	Ponteggi di legno	Disposizione dei montanti
126	Ponteggi di legno	Parapetti
127	Ponteggi di legno	Ponti a sbalzo
128	Ponteggi di legno	Sottoponti
129	Ponteggi di legno	Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio
130	Ponteggi di legno	Andatoie e passerelle
131	Ponteggi fissi	Autorizzazione
132	Ponteggi fissi	Relazione tecnica
133	Ponteggi fissi	Progetto
134	Ponteggi fissi	Documentazione
135	Ponteggi fissi	Marchio del fabbricante
136	Ponteggi fissi	Montaggio e smontaggio
137	Ponteggi fissi	Manutenzione e revisione
138	Ponteggi fissi	Casi particolari
139	Ponteggi mobili	Ponte su cavalletti
140	Ponteggi mobili	Ponte su ruote a torre
141	Costruzioni edilizie	Strutture speciali
142	Costruzioni edilizie	Costruzione di archi e volte
143	Costruzioni edilizie	Posa armature
144	Costruzioni edilizie	Resistenza armature
145	Costruzioni edilizie	Disarmo armature
146	Costruzioni edilizie	Difesa aperture
147	Costruzioni edilizie	Scale in muratura
148	Costruzioni edilizie	Lavori speciali
149	Costruzioni edilizie	Paratoie e cassoni

Articolo	Argomento	Contenuto
150	Demolizioni	Rafforzamento strutture
151	Demolizioni	Ordine demolizioni
152	Demolizioni	Misure sicurezza
153	Demolizioni	Convogliamento materiale
154	Demolizioni	Sbarramento zona demolizione
155	Demolizioni	Demolizione per rovesciamento
156	Demolizioni	Verifiche
157/158/ 159/160	Sanzioni	
161/162	Segnaletica	La segnaletica di sicurezza è una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione, un avvertimento o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro.
163	Segnaletica: obblighi del datore	Il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli Allegati da XXIV a XXXII quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati.
164	Segnaletica: informazione e formazione	Occorre fornire ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori formazione e informazioni sul significato della segnaletica.
165/166	Sanzioni	
167	Movimentazione carichi	Le norme specifiche riguardano le attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dolore dorso-lombare.
168	Movimentazione carichi	Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Se non è possibile eliminare la movimentazione manuale deve fornire i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'Allegato XXXIII.
169	Movimentazione carichi	Obbligo di informazione e formazione ai lavoratori.
170/171	Sanzioni	
172/173	Videoterminali: campo applicazione	Le norme del decreto si applicano all'utilizzo dei videoterminali sul posto di lavoro ad eccezione: a) dei posti di guida di veicoli o macchine; b) dei sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; c) dei sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; d) delle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati; e) delle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
174	Videoterminali: obblighi datore	Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve avere riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale; d) alla organizzazione dei posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato XXXIV.
175	Videoterminali: interruzioni sul lavoro	Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività sulla base delle regole della contrattazione collettiva. In mancanza ha comunque diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
176	Videoterminali: visite mediche	I lavoratori addetti ai videoterminali sono sottoposti a visite mediche. La visita deve avere una frequenza biennale salvo diversa prescrizione del medico per coloro che sono considerati idonei con prescrizione e per gli ultracinquantenni. Negli altri casi ha cadenza quinquennale. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta.

Articolo	Argomento	Contenuto
177	Videoterminali: informazione e formazione	Il datore di lavoro deve garantire informazioni e formazione sulle misure applicate, sulle modalità di protezione degli occhi e sulle modalità di svolgimento dell'attività.
178/179	Sanzioni	
180	Agenti fisici	Per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza.
181	Agenti fisici: valutazione rischi	La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del Servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.
182/183	Agenti fisici: misure adottate	I rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti per ciascun agente. Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione.
184	Agenti fisici	Informazione e formazione
185	Agenti fisici	Visite mediche
186	Agenti fisici	Cartella sanitaria di rischio
187/188	Rumore	Campo di applicazione
189	Rumore	Valori limite di esposizione e di azione
190	Rumore	Valutazione rischi
191	Rumore	Livello di esposizione molto variabile: per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione. Deve però garantire dispositivi di protezione, informazione/formazione e visite mediche.
192	Rumore	Misure preventive
193	Rumore	Uso dei dispositivi di protezione: occorre distinguere i seguenti casi: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito.
194	Rumore	Misure per limitare l'esposizione
195	Rumore	Informazione e formazione
196	Rumore	Visite mediche: il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La frequenza delle visite è annuale salvo diversa prescrizione medica.
197	Rumore	Deroghe all'uso dei Dpi
198	Rumore	Per i settori della musica, <i>call center</i> e e attività ricreative dovranno essere emanate linee guida da parte della Conferenza Stato-Regioni.
199/200	Vibrazioni meccaniche	Destinatari
201	Vibrazioni meccaniche	Valori limite di esposizione e di azione
202	Vibrazioni meccaniche	Valutazione rischi
203	Vibrazioni meccaniche	Misure preventive
204	Vibrazioni meccaniche	Visite mediche: i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente. La visita medica è altresì dovuta quando l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute.

Articolo	Argomento	Contenuto
205	Vibrazioni meccaniche	Deroghe: nei seguenti casi è possibile derogare al rispetto dei valori limite: - nei settori della navigazione marittima e aerea; - nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione.
206/207	Campi elettromagnetici	Campo di applicazione
208	Campi elettromagnetici	Valori limite di azione e esposizione
209	Campi elettromagnetici	Valutazione rischi
210	Campi elettromagnetici	Misure preventive
211	Campi elettromagnetici	Visite mediche: la sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente. Devono essere tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione.
212	Campi elettromagnetici	Il Ministero della salute entro 2 anni dovrà elaborare le linee guida.
213/214	Radiazioni ottiche artificiali	Campo di applicazione
215	Radiazioni ottiche artificiali	Valori limite di esposizione
216	Radiazioni ottiche artificiali	Valutazione rischi
217	Radiazioni ottiche artificiali	Eliminazione/riduzione dei rischi
218	Visite mediche	La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente. Sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite.
219/220	Sanzioni	
221/222	Agenti chimici	Campo applicazione
223	Agenti chimici	Valutazione rischi
224	Agenti chimici	Misure preventive
225	Agenti chimici	Misure preventive specifiche
226	Agenti chimici	Emergenze
227	Agenti chimici	Informazione e formazione
228	Agenti chimici	Divieti: Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL. In deroga a tale divieto possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività: a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, comprese le analisi; b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
229	Agenti chimici	Visite mediche: la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici viene effettuata: a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione; b) periodicamente, almeno una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente; c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
230	Agenti chimici	Cartelle sanitarie
231	Agenti chimici	Consultazione dei lavoratori
232	Agenti chimici	Adeguamenti normativi
233/234	Agenti cancerogeni	Campo applicazione

Articolo	Argomento	Contenuto
235	Agenti cancerogeni	Sostituzione e riduzione: il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato che non risulta nocivo o risulta meno nocivo.
236	Agenti cancerogeni	Valutazione rischi
237	Agenti cancerogeni	Misure tecniche e organizzative
238	Agenti cancerogeni	Misure tecniche
239	Agenti cancerogeni	Informazione e formazione
240	Agenti cancerogeni	Emergenze
241	Agenti cancerogeni	Casi particolari
242	Agenti cancerogeni	Visite mediche: i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, il cui esito può produrre anche l'allontanamento del lavoratore.
243	Agenti cancerogeni	Registro di esposizione e cartelle sanitarie
244	Agenti cancerogeni	Registro tenuto dall'Ispesl
245	Agenti cancerogeni	Adeguamenti normativi
246/247	Amianto	Campo applicazione
248	Amianto	Individuazione: prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
249	Amianto	Valutazione rischi
250	Amianto	Notifica: prima dell'inizio dei lavori che comportano esposizione all'amianto, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza.
251	Amianto	Misure preventive
252	Amianto	Misure igieniche
253	Amianto	Controllo esposizione
254	Amianto	Valori limite
255	Amianto	Casi particolari
256	Amianto	Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
257	Amianto	Informazione
258	Amianto	Formazione
259	Amianto	Visite mediche: i lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
260	Amianto	Registro esposizione e cartelle sanitarie
261	Amianto	Mesotelioma
262/263/ 264/265	Sanzioni	
266/267	Agenti biologici	Campo applicazione

Articolo	Argomento	Contenuto
268	Agenti biologici	Classificazione
269	Agenti biologici	Comunicazione: il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, lo comunica all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima.
270	Agenti biologici	Autorizzazione: il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.
271	Agenti biologici	Valutazione rischi
272	Agenti biologici	Misure tecniche e organizzative
273	Agenti biologici	Misure igieniche
274	Agenti biologici	Strutture sanitarie e veterinarie
275	Agenti biologici	Laboratori
276	Agenti biologici	Processi industriali
277	Agenti biologici	Emergenza
278	Agenti biologici	Informazione e formazione
279	Agenti biologici	Visite mediche: i lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, il cui esito può produrre anche l'allontanamento del lavoratore.
280	Agenti biologici	Registro esposizione
281	Agenti biologici	Registro dei malati e dei deceduti
282/286	Sanzioni	
287/288	Materiali esplosivi	Campo applicazione
289	Materiali esplosivi	Misure preventive
290	Materiali esplosivi	Valutazione rischi
291	Materiali esplosivi	Obblighi datore di lavoro
292	Materiali esplosivi	Coordinamento con diverse imprese
293	Materiali esplosivi	Ripartizione delle aree
294	Materiali esplosivi	Documento sulla protezione contro le esplosioni
295	Materiali esplosivi	Termini per l'adeguamento
296	Materiali esplosivi	Verifiche
297	Sanzioni	
298	Norme penali	Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I del decreto e da una o più disposizioni previste negli altri titoli del medesimo decreto, si applica la disposizione speciale.
299	Poteri dei responsabili	Anche chi non ricopre posizioni formali di responsabilità all'interno dell'unità produttiva (dirigente, preposto), ma di fatto esercita in concreto tale posizione, ne assume la responsabilità.
300	Responsabilità persone giuridiche ed Enti	Il reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, comporta una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Il reato di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Il Dlgs n. 231/2001 che viene modificato nell'art. 25- <i>septies</i> dall'art. 300 del Testo unico sicurezza, istituisce la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed enti che violano la normativa in materia di sicurezza. Le sanzioni pecuniarie sono applicate in misura non inferiore a 100 quote e non superiore a 1.000 quote. Ogni quota corrisponde ad un minimo di 258 euro fino ad un massimo di 1.549 euro.
301	Procedura di estinzione del procedimento penale	Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20 e seguenti del Dlgs n. 758/1994.

Articolo	Argomento	Contenuto
302	Applicazione della pena	Per le contravvenzioni previste dal decreto e punite con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e superiore a 24.000 euro, se entro la chiusura del dibattimento di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato. Tale deroga è inapplicabile quando: - la violazione è stata determinante per causare un infortunio; - quando il fatto è stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, oppure per i reati di omicidio e lesioni personali colpose.
303	Riduzione della pena	La pena per i reati previsti dal decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad 1/3 per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 c.p.c. (cioè entro il giorno in cui viene effettuato nel processo l'accertamento della costituzione delle parti), si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.
304	Abrogazioni di norme	Dall'entrata in vigore del decreto sono abrogate le seguenti norme: Dpr n. 547/1955 - Dpr n. 164/1956 - Dpr n. 303/1956 - Dlgs n. 277/1991 - Dlgs n. 626/1994 - Dlgs n. 493/1996 - Dlgs n. 494/1996 - Dlgs n. 187/2005 - Art. 36-bis, commi 1 e 2 legge n. 248/2006 (si tratta delle norme sulla sospensione dei lavori nei cantieri ora regolate dall'art. 14 del decreto) - Artt. 2, 3, 5, 6 e 7 legge n. 123/2007. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili col decreto.
305	Copertura finanziaria	
306	Norme transitorie	Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a) (valutazione dei rischi), e 28 (elaborazione del documento di valutazione rischi), nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal decreto, diventano efficaci decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, cioè a partire dal 30 luglio 2008. Fino a tale data si applicano le norme previgenti. Le disposizioni sui campi elettromagnetici entrano in vigore alla data fissata dal comma 1 dell'art. 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/Ce ossia dal 30 aprile 2008. Le norme sulla protezione dalle radiazioni ottiche artificiali entrano in vigore il 26 aprile 2010.

Violazioni alla sicurezza che giustificano la sospensione dell'attività (art. 14)

- 1) Mancata elaborazione del documento di valutazione rischi
- Mancata elaborazione del piano di emergenza e evacuazione
- Mancata formazione e addestramento
- Mancata costituzione del Servizio di prevenzione e nomina del responsabile
- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza
- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione
- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione
- 2) Mancato utilizzo della cintura di sicurezza
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- 3) Mancata applicazione dell'armatura di sostegno
- 4) Lavori in prossimità di linee elettriche - Presenza di conduttori nudi in tensione - Mancata protezione contro i contatti diretti e indiretti
- 5) Mancata notifica dei lavori che possono esporre ad amianto

Attività soggette alla disciplina dei Cantieri mobili

- 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.